

§ 4.6.r - R.R. 13 novembre 2012, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 , così come modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n. 23 recante: "Norme in materia di energia".

(Bollettino Ufficiale n. 20, del 21/11/2012)

Titolo I Generalità

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia), così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 , definisce:

- a. *(Omissis) (32)*
- b. *(Omissis) (33)*
- c. *(Omissis) (34)*
- d. *(Omissis) (35)*
- e. le modalità per il versamento del contributo;
- f. le modalità di svolgimento delle verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c ter);
- g. *(Omissis) (36)*
- h. *(Omissis) (37)*

Art. 2. (Definizione) (38)

(Omissis)

Art. 3. (Requisiti minimi e prestazione energetica degli edifici) (1)

1. *(Omissis) (39)*
2. *(Omissis) (40)*
3. *(Omissis) (41)*
4. *(Omissis) (42)*
5. *(Omissis) (43)*
6. *(Omissis) (44)*

7. Per gli edifici appartenenti alla categoria E.3, la verifica di prestazione energetica per il riscaldamento, la climatizzazione invernale e il calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell'attestato di prestazione energetica, deve essere effettuata mediante l'adozione di ricambi d'aria esterna convenzionali, equiparati per le degenze ai ricambi d'aria previsti per le residenze alberghiere e, per le restanti parti, ai ricambi d'aria previsti per gli uffici. Sono pertanto scorporati i tassi di ventilazione eccedenti il minimo ricambio igienico, connessi alle peculiari necessità del processo ospedaliero e dei relativi ausiliari elettrici.

8. *(Omissis) (45)*
9. *(Omissis) (46)*
10. *(Omissis) (47)*

Art. 4. (Edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria) (48)

(Omissis)

Titolo II

Criteria e procedure per l'attestazione di prestazione energetica

Art. 5. (Raccolta dati ed informazioni) (49)

(Omissis)

Art. 6. (Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici)

1. *(Omissis) (6)*
2. *(Omissis) (7)*
3. *(Omissis) (8)*

4. Per la valutazione degli indicatori prestazionali è possibile utilizzare il software messo a disposizione dalla Regione Liguria o un altro software che, sviluppato nel rispetto delle metodologie di calcolo definite nel presente Regolamento, sia in grado di trasferire i dati in formato XML secondo le specifiche pubblicate sul sito della Regione Liguria.

Art. 7. (Indici di prestazione energetica globale, parziale e fabbisogni di energia) (9)

(Omissis)

Art. 8. (Attestazioni di una o più unità immobiliari) (10)

(Omissis)

Art. 9. (Metodologia di classificazione energetica degli edifici) (50)

(Omissis)

Art. 10. (Classificazione dell'indice di prestazione energetica globale EPgl) (51)

(Omissis)

Art. 11. (Classificazione dell'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio EPi,inv) (52)

(Omissis)

Art. 12. (Classificazione dell'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria EPacs) (12)

(Omissis)

Art. 13. (Classificazione dell'indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale Ω) (53)

(Omissis)

Art. 14. (Modello di attestato di prestazione energetica) (15)

(Omissis)

Art. 15. (Descrizione del frontespizio) (16)

(Omissis)

Art. 16. (Descrizione del retro) (17)

(Omissis)

Art. 17. (Procedure per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica)

1. La procedura per il rilascio o l'aggiornamento dell'attestato di prestazione energetica si articola nelle seguenti fasi:

a) il tecnico abilitato, previo sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare interessati, provvede alla compilazione, tramite apposito software, dell'attestato; (54)

b) (Omissis) (55)

c) l'attestato compilato e firmato digitalmente dal tecnico abilitato deve essere trasmesso informaticamente alla Regione Liguria tramite il portale dedicato;

d) la trasmissione alla banca dati regionale è subordinata al pagamento del contributo di cui all'art. 30 bis della L.R. 22/2007 così come modificata dalla L.R. 23/2012, secondo le modalità specificate nell'articolo 18 del presente regolamento. L'attestato relativo ad edifici di proprietà di enti pubblici non è soggetto al pagamento del contributo;

e) la Regione protocolla l'attestato, rilasciandone ricevuta informatica dell'avvenuta trasmissione.

f) il tecnico abilitato provvederà a consegnare al richiedente copia dell'attestato e della relativa ricevuta.

1bis. Al fine di redigere un attestato di prestazione energetica relativo ad immobili appartenenti ad edifici caratterizzati da una pluralità di unità immobiliari è fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla redazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, come previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 Novembre 2012. (18)

Art. 18. (Modalità per il pagamento del contributo)

1. Pagamento di un singolo o di più attestati
Il pagamento del contributo di cui all'art. 30 bis della L.R. 22/2007 così come modificata dalla L.R. 23/2012 è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica dell'attestato di prestazione energetica alla banca dati della Regione Liguria. Il pagamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

a. i tecnici abilitati, per accedere al servizio, devono qualificarsi sul Portale tematico Ambientale della Regione Liguria nell'area dedicata alla attestazione energetica;

b. le funzioni di pagamento sono disponibili nella applicazione di gestione e consultazione degli attestati di prestazione energetica dell'edificio, dove il tecnico abilitato può scegliere di pagare uno o più attestati di prestazione energetica contemporaneamente tra quelli in lavorazione;

c. il sistema consente il pagamento dopo l'upload dei file PDF e XML firmati digitalmente dal tecnico abilitato;

d. per pagare un solo attestato di prestazione energetica il tecnico abilitato, tramite la "gestione ACE", seleziona l'attestato in lavorazione che desidera pagare ed avvia la procedura di pagamento mediante il pulsante "avvia il pagamento";

e. per pagare contemporaneamente più attestati di prestazione energetica in lavorazione il tecnico abilitato dispone della funzione "pagamento multiplo ACE". Il tecnico abilitato seleziona, tra gli attestati in lavorazione e non ancora pagati, quelli che desidera pagare ed avvia la procedura di pagamento mediante il pulsante "avvia il pagamento";

f. il sistema trasferisce in automatico il tecnico abilitato al sito internet dell'istituto di credito incaricato dalla Regione Liguria di ricevere il pagamento del contributo;

g. il tecnico abilitato esegue il pagamento on-line del/degli attestati tramite carta di credito;

h. ricevuta la conferma dell'avvenuto pagamento da parte

dell'istituto di credito, il sistema rende possibile la trasmissione dello stesso alla banca dati della Regione Liguria.

2. Trasmissione degli attestati alla banca dati della Regione Liguria

Il tecnico abilitato per poter trasmettere l'attestato deve eseguire le seguenti operazioni:

a. "upload" del file XML, generato da un software in modo conforme al formato regionale, firmato digitalmente con superamento del controllo di congruità da parte del sistema;

b. "upload" del file formato PDF corrispondente al file XLM generato dal software di cui sopra e firmato digitalmente; (19)

c. versamento del contributo di cui all'art. 30 bis della L.R. 22/2007 così come modificata dalla L.R. 23/2012.

Avvenuta la trasmissione, viene attribuito un numero di protocollo all'attestato di prestazione energetica. A protocollazione avvenuta, l'attestato non può più essere modificato.

Gli attestati dopo la protocollazione rimangono a disposizione del tecnico abilitato che li ha rilasciati per essere visionati e stampati.

Il sistema crea un file "ricevuta" in formato PDF con i seguenti contenuti:

- estremi del tecnico abilitato: nome, cognome e numero di iscrizione all'elenco regionale;

- estremi dell'attestato: anno e numero dell'attestato;

- estremi della protocollazione in entrata: data e numero del protocollo;

- impronta del file PDF firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato;

- impronta del file XML firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato.

La "ricevuta" così generata è a disposizione del tecnico abilitato sul Portale tematico Ambientale della Regione Liguria nell'area dedicata alla attestazione energetica. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace solo dopo la sua protocollazione in via telematica alla banca dati della Regione Liguria.

Il tecnico abilitato deve consegnare al richiedente la seguente documentazione:

- copia dell'attestato di prestazione energetica firmato e recante il numero di iscrizione all'elenco della Regione Liguria;

- copia della "ricevuta" che attesta l'avvenuta trasmissione alla Regione Liguria.

Titolo III

Ispezioni e verifiche

Art. 19. (Ispezioni)

1. Le ispezioni di cui all'art. 31 della L.R. 22/2007 così come modificata dalla L.R. 23/2012, eseguite su almeno il 5% annuo degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, consistono nella verifica in corso d'opera della conformità delle opere al progetto approvato con particolare riferimento a:

a) involucro edilizio:

- spessore dei materiali isolanti e loro certificazione sui valori della conducibilità termica;

- posa in opera dei materiali;

- posizionamento delle barriere al vapore;

- caratteristiche di isolamento termico delle pareti vetrate;

b) impianto termico per la climatizzazione invernale:

- tipologia del generatore di calore;
- tipologia dei corpi scaldanti;
- tipologia del sistema di regolazione centralizzata e locale;
- isolamento termico del sistema di distribuzione (riscaldamento e acqua calda sanitaria);
- isolamento termico del sistema di accumulo;
- certificazione dell'efficienza riguardante eventuali pannelli solari e fotovoltaici.

2. Per tutti i componenti di impianto ed i materiali isolanti deve essere fornita la documentazione tecnica e la certificazione secondo le vigenti normative.

Art. 20. (Verifiche del processo di certificazione)

1. Le procedure di verifica del processo di certificazione sono disciplinate nell'allegato L al presente Regolamento.

Art. 21. (Ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato)
(56)

(Omissis).

Art. 22. (Abrogazione)

Il regolamento regionale 22 gennaio 2009, n. 1 è abrogato.

Note

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 1 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 .
- (2) Nota soppressa (v. nota 48).
- (3) Nota soppressa (v. nota 48)
- (4) Nota soppressa (v. nota 49)
- (5) Nota soppressa (v. nota 49)
- (6) Comma già sostituito dall'art. 4 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (7) Comma abrogato dall'art. 4 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 .
- (8) Comma già modificato dall'art. 4 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (9) Articolo già sostituito dall'art. 5 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (10) Articolo già sostituito dall'art. 6 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (11) Comma così modificato dall'art. 7 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 .
- (12) Articolo già modificato dall'art. 8 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (13) Comma così modificato dall'art. 8 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 .
- (14) Nota soppressa (v. nota 54).
- (15) Articolo già sostituito dall'art. 10 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (16) L'articolo 10 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 aveva sostituito gli articoli 14, 15 e 16 con l'articolo 14, ora soppresso dall'articolo 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32. (vedi nota 15).
- (17) L'articolo 10 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 aveva sostituito gli articoli 14, 15 e 16 con l'articolo 14, ora soppresso dall'articolo 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32. (vedi nota 15).
- (18) Comma aggiunto dall'art. 11 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 .
- (19) Lettera così modificata dall'art. 12 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 .

- (20) Nota soppressa (v. nota 57)
- (21) Comma così sostituito dall'art. 13 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 .
- (22) Nota soppressa (v. nota 57)
- (23) Comma così sostituito dall'art. 13 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 .
- (24) Allegato già sostituito dall'art. 14 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (25) Nota soppressa (v. nota 61)
- (26) Nota soppressa (v. nota 61)
- (27) Allegato già sostituito dall'art. 16 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (28) Allegato già sostituito dall'art. 17 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (29) Allegato già sostituito dall'art. 18 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (30) Lettera così sostituita dall'art. 19 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1.
- (31) Lettera così sostituita dall'art. 19 del r.r. 6 marzo 2015, n. 1.
- (32) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (33) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (34) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (35) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (36) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (37) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (38) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (39) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (40) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (41) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (42) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (43) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (44) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (45) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (46) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (47) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (48) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (49) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (50) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (51) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (52) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (53) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (54) Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre

2016, n. 32.

(55) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(56) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(57) Allegato abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(58) Allegato abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(59) Allegato abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(60) Allegato abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(61) Allegato abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

Allegati

AllA - Allegato A – Normativa di riferimento.

AllB - Allegato B – Valori limite della trasmittanza termica

AllC - Allegato C – Valori limite dell'indice di prestazione energetica

AllD - Allegato D – Rendimenti.

AllE - Allegato E – Sostituzione del generatore di calore o della pompa di calore.

AllF - Allegato F – Guida alla raccolta dei dati

AllG - Allegato G – Metodologie di calcolo.

AllH - Allegato H – Indici di prestazione energetica.

AllI - Allegato I – Analisi costi - benefici

AllL - Allegato L – Procedura per lo svolgimento delle verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica